

**SCUDO FISCALE/1**

Roberto Lugano

**70****La seconda casa in Francia non va sanata**

**Ho ereditato nel 2004 un immobile in Francia che da allora utilizzo come seconda casa. Inoltre ho un conto corrente presso una banca francese che utilizzo per il pagamento delle spese di gestione dell'immobile. Devo fare lo scudo fiscale?**

L'immobile a disposizione in Francia non andava indicato nel quadro RW e pertanto non è stata commessa alcuna violazione da sanare con lo scudo. Il conto corrente estero andava indicato nel quadro RW sezione II se la consistenza ha superato i 10.000 Euro. Eventualmente si può valutare la possibilità di regolarizzare questa attività finanziaria.

**Rimpatrio dell'immobile con la fiduciaria in Italia**

**È possibile scudere un immobile posseduto in Svizzera attraverso la formula del rimpatrio giuridico senza dover necessariamente cartolarizzare lo stesso in una partecipazione in una società locale così come era stato indicato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 10 ottobre 2009 n. 43/E?**

La risposta è affermativa. Nella circolare 23 novembre 2009 n. 49/E (paragrafo 5.1) l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto, in modo ampio, la possibilità di operare il rimpatrio giuridico di tutti gli immobili posseduti all'estero mediante l'instaurazione di un rapporto di mandato di amministrazione delle attività conferito a una qualsiasi società fiduciaria residente in Italia. Quest'ultima, attraverso questa procedura, si impegnerà ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e a effettuare tutte le relative comunicazioni dovute all'agenzia delle Entrate.

**72****Valore del bene da perizia o atto d'acquisto**

**Qual è la documentazione da allegare per dimostrare il valore dell'immobile di cui si chiede la regolarizzazione attraverso lo scudo fiscale?**

Come chiarito dalla circolare 43/E/2009, alla dichiarazione riservata non deve essere allegata nessuna documentazione. Nell'ipotesi di un eventuale accertamento, il valore dell'immobile scudato dovrà essere documentato mediante il relativo atto d'acquisto ovvero da un'apposita perizia.

**Niente imposte sulle «vecchie» somme degli eredi**

**Le somme rimpatriate devono essere indicate nella dichiarazione di successione degli eredi e, quindi, essere assoggettate a un ulteriore prelievo del 4 per cento?**

La risposta è negativa. Se le attività erano già degli eredi alla data del 31 dicembre 2008, e questi ultimi presentano a proprio nome la dichiarazione riservata, la preclusione degli accertamenti riguarda anche le imposte di successione e donazione (circolare 99/E/2001, paragrafo 3).

**74****I vincoli per l'adesione del trust**

**Nell'ipotesi di attività finanziarie detenute tramite un trust irrevocabile è possibile aderire allo scudo fiscale?**

Nella circolare 10 ottobre 2009 n. 43/E, l'agenzia delle Entrate ha chiarito i diversi presupposti da

**I CHIARIMENTI DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE**

soddisfare per poter aderire alla disciplina relativa allo scudo fiscale nell'ipotesi di intestazione di attività attraverso l'interposizione di trust. In particolare, al riguardo, la circolare ha distinto tra:

- 1) i trust fittiziamente interposti: in cui il disponente (in qualità di soggetto che conserva la disponibilità dei beni conferiti nel trust) ha la possibilità di aderire allo scudo fiscale;
- 2) i trust non fittiziamente interposti: che conservano la possibilità di aderire in proprio allo scudo fiscale se classificabili tra i soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir (ovvero se non esercenti, in via esclusiva o prevalente, un'attività di tipo commerciale).

In buona sostanza, per la verifica del soggetto che può aderire alla disciplina dello scudo fiscale, è necessario verificare, caso per caso, il potere e il controllo che il disponente e/o i beneficiari sono in grado di esercitare sui beni conferiti nel trust. In questo senso, quindi, anche un trust irrevocabile, che, normalmente, di per sé, non costituisce un soggetto interposto, può diventare nella misura in cui i beni a esso conferiti dovessero rientrare nella disponibilità dei beneficiari.



### **Doppia chance per il denaro dagli Usa**

**È possibile scudere il denaro depositato su un conto corrente posseduto negli Stati Uniti? Se sì, come?**

Nel caso di denaro depositato presso un istituto di credito statunitense è possibile procedere sia al rimpatrio (materiale o giuridico) sia alla regolarizzazione. In particolare quest'ultima alternativa è fruibile in quanto gli Stati Uniti d'America rientrano tra i paesi extraUe con i quali è in atto un effettivo scambio di informazioni secondo il recente standard Onu/Ocse.



### **Falsa attestazione provata dall'amministrazione**

**Nel caso il contribuente abbia detenuto denaro contante all'estero al 31 dicembre**

**2008, ma non lo abbia depositato presso un istituto di credito, la sua dichiarazione in sede di scudo fiscale potrebbe essere giudicata un falso dall'amministrazione finanziaria? L'onere della prova spetta all'amministrazione o al contribuente?**

La dichiarazione riservata prevede che il contribuente attesti in modo specifico che egli deteneva le attività oggetto di rimpatrio alla data del 31 dicembre 2008. Eventualmente, l'onere di dimostrare che si tratta di una falsa attestazione compete all'amministrazione finanziaria. Peraltro, occorre ricordare che la falsa attestazione è punita con la reclusione da tre mesi a un anno.



### **Accertabili gli acquisti del 2004**

**Immobile acquistato in Svizzera nel 2004, ma dichiarato nel quadro Rw dal 2005 compresa l'ultima dichiarazione. Il 2004 è già prescritto o va regolarizzato? In caso affermativo, come?**

Con il decreto 194/2009 i termini per accertare irregolarità relative a paradisi fiscali (tra i quali figura anche la Svizzera) sono stati raddoppiati. Data la prevedibile lettura che l'amministrazione finanziaria darà della norma, è da ritenere che il periodo 2004 risulti ancora accertabile. Il contribuente può valutare se aderire allo scudo, ovvero definire in modo ridotto l'eventuale irrogazione di sanzioni che potrebbe subire in caso di accertamento. Altro profilo di rischio da valutare è il fatto che l'acquisto del 2004 potrebbe essere ricollegato a redditi non dichiarati.



### **Quale valore utilizzare? Il dubbio resta**

**La circolare 49/E afferma che il valore dei beni in dichiarazione deve essere quello del 31 dicembre 2008, modificando le istruzioni precedenti che ammettevano l'utilizzo del valore alla data di rimpatrio; il**

**I CHIARIMENTI DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE**

**nuovo principio si applica ai rimpatri conclusi prima dell'uscita della circolare? In caso affermativo: cosa si rischia se è usata la data di rimpatrio? È possibile rettificare?**

Il valore al 31 dicembre 2008 è quello su cui va applicata l'imposta straordinaria. È da ritenere che i chiarimenti valgano per tutti gli scudi, compresi quelli precedenti. Eventuali differenze di valore dovrebbero essere sistemate con l'intervento dell'intermediario; sul punto però si attendono istruzioni ufficiali.

**79****Regolarizzabile il bene non indicato nel quadro RW**

**Una casalinga, proprietaria di un appartamento a St Moritz acquisito con regolare successione 10 anni fa, ha dichiarato redditi diversi perché affittato. Dal 2002 non è più affittato. Non avendo altri redditi, non presenta più Unico. Doveva fare in ogni caso Unico con quadro RW e che ora deve scudare? Come risolvere la questione?**

In effetti, la mancata indicazione del bene nel quadro RW della dichiarazione dei redditi comporta una violazione sanzionabile. Per regolarizzare l'omessa indicazione nel quadro è ora possibile beneficiare dello scudo fiscale. Occorre in particolare effettuare un rimpatrio giuridico del bene, mediante mandato all'amministrazione ad una fiduciaria, come chiarito dalla circolare 49/E del 23 novembre 2009.

**80****Valido il rientro di liquidità future**

**Un contribuente ha presentato dichiarazione riservata e pagato il 5% entro il 15 dicembre, la liquidità rientra a marzo 2010. Che succede?**

Si dovrebbe trattare di una normale situazione di impedimento segnalata all'intermediario alla scadenza originaria. A nostro avviso dovrebbe

rimanere perfettamente valido lo scudo perfezionato entro il 15 dicembre con il pagamento del 5 per cento.

**81****Quando è meglio il ravvedimento**

**Cittadino italiano risiede ininterrottamente dal 1980 alle Bermuda. Lì produce redditi e acquista casa ante 2008 e rientra in Italia. Quali sono gli adempimenti da scudo?**

Se il rientro, come sembra di capire, è avvenuto in anni recenti (2008 o 2009) più che lo scudo dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di ripresentare la dichiarazione 2008 (ravvedimento operoso) e di presentare quella del 2009 indicando il bene nel quadro RW.

**È nella successione il valore dell'immobile**

**Immobile ereditato: per lo scudo fiscale è corretto indicare come valore quello di successione?**

Sì, il costo riconosciuto di un immobile ereditato è quello indicato nella denuncia di successione.

**83****Va «scudato» il denaro trasferito senza intermediario**

**Un residente in Italia che vive in Francia trasferisce denaro per l'acquisto di un immobile, è soggetto allo scudo?**

Il trasferimento di denaro andava segnalato nel quadro RW, a meno che sia avvenuto tramite intermediario. La detenzione del denaro all'estero andava segnalata nella sezione II del medesimo quadro. L'immobile a disposizione in Francia, invece, non andava segnalato nel quadro RW (dovrà essere indicato solo dal prossimo anno). Queste sono le regole che, se violate, potrebbero rendere utile lo scudo.



## SCUDO FISCALE/2

Marco Piazza

84

**La dichiarazione riservata esonera dal modello RW****Nel caso di rientro di capitali dalla Svizzera effettuato ante 31.12.2009, nel modello Unico 2010 sarà da indicare qualcosa nel quadro RW?**

Se il rientro è avvenuto nell'ambito della procedura di emersione di cui all'articolo 13-bis del Dl 78 del 2009, non ci sarà alcun obbligo di indicare nel modulo RW i capitali oggetto del rimpatrio. Infatti, l'articolo 14, comma 5 del Dl 350/2001 prevede l'esonero dalla compilazione del modulo RW per le attività indicate nella dichiarazione riservata, con riferimento all'anno nel quale la dichiarazione stessa è stata presentata.

**L'estensione della proroga resta da chiarire****È confermata la possibilità di scudare attività rientrate dal 1° gennaio al 14 settembre 2009 fruendo della proroga?**

La circolare 3/E del 2010 afferma che non è possibile scudare le attività rientrate in Italia tra il 1° gennaio 2009 e il 14 settembre 2009.

86

**La sorte degli hedge fund ancora da realizzare**

Il conto svizzero, dato in gestione a una fiduciaria italiana, contiene hedge fund e altri fondi che devono essere realizzati. Il realizzo richiede tempi tecnici di circa 8 mesi. Dal momento che il realizzo avviene nel 2010 (dopo il 30 aprile) nel caso si generassero redditi successivamente al 30 aprile, tali redditi devono essere assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie (e quindi dichiarati in Unico 2011 - anno 2010) o rimangono soggetti a ritenuta secca applicata dalla fiduciaria?

Evidentemente è stata presentata dichiarazione riservata entro il 15 dicembre 2009 con causa ostativa. Se l'hedge fund viene liquidato entro il 31 dicembre 2010, il reddito è assorbito nell'opzione per la tassazione forfettizzata dei redditi percepiti entro il rimpatrio definitivo fatta in sede di dichiarazione riservata (articolo 14, comma 8 del Dl 350 e articolo 1 del Dl 12 del 2002). Se in sede di dichiarazione riservata non è stata esercitata questa opzione, la fiduciaria effettuerà il monitoraggio di cui all'articolo 1 del Dl 167 del 1990 e il reddito dovrà essere indicato nel quadro RL di Unico 2011.

In questo caso occorre distinguere:

- se in sede di dichiarazione riservata si è optato, in base al comma 5-bis dell'articolo 14 del Dl 350, per l'utilizzo come costo fiscale dell'importo indicato in dichiarazione riservata, il reddito è l'eccedenza dell'importo in denaro ricevuto e tale costo;
- altrimenti l'intera differenza fra l'ammontare percepito e il costo d'acquisto dell'hedge fund deve essere indicato nel modulo RL.

**Anomalo il ritardo sulla dichiarazione riservata****È prassi normale che per una procedura di emersione conclusa entro il 15 dicembre 2009 lo scudante sia ancor oggi in attesa di ricevere dall'intermediario la dichiarazione riservata controfirmata?**

No. È una prassi che non ci risulta.

88

**Se il conto è in Francia basta trasferire gli interessi****Vanno dichiarate le movimentazioni e la giacenza (superiori a 10.000 euro) di un conto corrente presso banca francese infruttifero?**

La circolare 48/E del 2009 precisa che per evitare la compilazione del modulo RW in relazione ai conti

**I CHIARIMENTI DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE**

correnti esteri, il contribuente può dare disposizione all'istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d'ingresso ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 (si veda la circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). In questo caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste l'obbligo di compilazione del modulo RW e inoltre non è obbligatorio indicare il reddito nel quadro RM di Unico. La circolare, inoltre, precisa che qualora i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. Si ritiene, quindi, che l'interessato debba in ogni caso dare mandato alla banca estera di effettuare il trasferimento automatico degli interessi. Nel caso in cui il conto sia infruttifero, il trasferimento automatico, ovviamente, non avrà luogo, e il cliente dovrà, quindi, dimostrare, evidentemente attraverso l'esibizione dei fogli informativi della banca, che, nel periodo considerato, il conto è stato infruttifero.

**89 L'immobile andrà indicato a prescindere dall'uso**

**Un immobile situato in Francia per motivi personali deve essere inserito nel quadro RW 2010?**

A partire da Unico 2010 dovrà essere indicato nel modello Unico RW a prescindere dal fatto che sia stato dato in affitto o utilizzato direttamente.

**90 Nessun obbligo di lasciare l'immobile alla fiduciaria**

**Il reddito di un immobile scudato a Montecarlo, con rimpatrio giuridico, a quale tassazione è poi soggetto? Deve essere lasciato in amministrazione alla fiduciaria o può tornare in capo al proprietario?**

Allo stato attuale della normativa, il reddito deve essere dichiarato nel modello Unico RL, nonostante sia stato dato in amministrazione alla fiduciaria.

Ovviamente l'obbligo di dichiarazione sussiste solo nel caso in cui l'immobile sia stato dato in affitto. Vi è invece – secondo l'agenzia delle Entrate, circolare 49/E del 2009 – esonero dall'obbligo di indicare l'immobile nel modulo RW fino a quando permarrà il mandato fiduciario. Non vi è obbligo di lasciare l'immobile in amministrazione fiduciaria dopo che il rimpatrio è stato effettuato. Nel caso in cui il contratto di amministrazione fiduciaria sia rescisso, si ritiene che l'unico effetto sia l'obbligo di indicare l'immobile nel modulo RW. Allo stato attuale non vi è obbligo della fiduciaria di comunicare all'Agenzia la rescissione del contratto di amministrazione, contrariamente a quanto avviene quando la rescissione riguarda contratti di amministrazione di attività finanziarie (si vedano le istruzioni al quadro SO).

**91 Partecipazioni, si utilizzano il costo o il valore normale**

**Quadro RW e sua regolarizzazione: il valore della partecipazione è dato dal capitale sociale o dal patrimonio netto?**

Nonostante l'agenzia delle Entrate non abbia mai dato risposta a questo quesito (neppure in questa edizione di Telefisco), l'orientamento sostanzialmente unanime è che nel modulo RW si deve indicare il costo della partecipazione e non il suo valore corrente al termine di ogni anno.

In caso di presentazione della dichiarazione riservata, ai fini della base imponibile dell'imposta sostitutiva, il valore da indicare in dichiarazione può variare fra il costo della partecipazione (che non necessariamente è il capitale sociale) e il valore normale alla data del 31 dicembre 2008 (che non necessariamente coincide con l'ammontare del patrimonio netto, perché si deve tener conto del valore economico dei beni di proprietà della società).

**92 Lo stipendio reinvestito va nell'Unico**

**Un italiano lavora in Svizzera e prende lo stipendio mensile in contanti. Se in un anno supera i 10mila euro è tenuto al quadro RW?**

## I CHIARIMENTI DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

Dipende dal comportamento tenuto dal contribuente. I trasferimenti «sull'estero» (pagamento dello stipendio in contante avvenuto in Svizzera) vanno indicati nel modulo RW se inerenti investimenti all'estero e attività finanziarie estere. Pertanto se il denaro ricevuto è reinvestito in Svizzera il modulo RW deve essere compilato. Se il denaro viene immesso in un conto corrente con incarico alla banca estera di accreditare gli interessi a una banca italiana, non deve essere compilato il modulo RW (circolare 48/E del 2009). Se infine il denaro viene rimpatriato in Italia al seguito, nel rispetto dell'articolo 3 del DL 195 del 2008, l'obbligo non sussiste.

93

### Tassati dall'intermediario i ratei cedola

**In caso di rimpatrio di un'obbligazione prevista dal Dlgs 239/1996, come è evitabile la doppia transazione sugli interessi maturati?**

Non condividiamo la circolare 49/E del 2009 nella parte in cui prevede che l'imposta sostitutiva del 5% (o 6,7%) debba essere applicata anche sui ratei cedola maturati fino al rimpatrio. Si ritiene, invece, che tali ratei non siano assoggettati all'imposta sostitutiva; saranno tassati dall'intermediario al momento della percezione della cedola o della precedente cessione del titolo o trasferimento ad altro dossier. Sarà così evitata la doppia tassazione. Se invece, il lettore si riferisce alla doppia tassazione economica, che deriva dal fatto che gli interessi sono soggetti a ritenuta alla fonte all'estero (eventualmente ridotta in base alla convenzione) e poi anche alla tassazione del 12,5% o 27% in Italia, l'attuale legislazione non consente di fruire del tax credit; pertanto la doppia tassazione è inevitabile.

94

### Appartamento in Croazia: dipendeva dal reddito

**Nel 2006 è stato acquistato un appartamento in Croazia. Non è mai stato compilato in quadro RW: cosa si rischia senza aderire allo scudo?**

L'appartamento in Croazia doveva essere indicato nel modulo RW solo se era suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, ossia negli anni in cui è stato dato

in affitto, oppure l'immobile è rimasto sfitto, ma è stato assoggettato in Croazia a imposta sul reddito. In Unico 2010 deve essere indicato in ogni caso nel modulo RW (si vedano le istruzioni e la circolare 43/E del 2009). Se è stato violato l'obbligo di compilare il modulo RW e se vi è stata evasione di imposte sui redditi è il caso di verificare l'opportunità di aderire allo scudo. Occorre anche valutare la fonte dei capitali utilizzati per l'acquisto. Poiché, in assenza di scudo fiscale, ove l'amministrazione finanziaria venisse a conoscenza dell'investimento – e il contribuente non fosse in grado di giustificare la provenienza del denaro necessario – l'Agenzia potrebbe, in base all'articolo 88, quinto comma, del Dpr 600/73, effettuare un accertamento sintetico del reddito.

95

### Dopo la revoca del mandato l'immobile va dichiarato

**Un immobile è stato rimpatriato tramite il mandato a gestire a una fiduciaria. Se successivamente risolve il mandato con la fiduciaria cosa mi succede?**

Allo stato attuale della normativa, non si vede quale utilità possa avere mantenere l'immobile sotto il mandato di amministrazione fiduciaria.

Infatti, non vi sono disposizioni che consentano all'effettivo proprietario di esimersi dall'indicare nella propria dichiarazione i redditi prodotti dall'immobile. Pertanto, dato che l'obbligo di dichiarazione produce, come effetto immediato, la perdita dell'anonimato, l'amministrazione fiduciaria rischia di comportare una maggiore, anziché una minore complessità operativa.

È quindi normale che, in tempi brevi il mandato fiduciario sia revocato.

In seguito alla revoca del mandato l'immobile dovrà essere indicato anche nel modulo RW.

Allo stato attuale non sono previsti obblighi di comunicazione all'agenzia delle Entrate della revoca del mandato, obblighi che invece sussistono quando il mandato ha per oggetto attività finanziarie (si vedano le istruzioni al quadro SO del modello 770).

Esponi

**SCUDO FISCALE** Roberto Lugano

**195 Da scudere le quote dell'immobiliare francese**

Due persone fisiche, uniche socie di un immobile francese (Scg) proprietaria di un unico immobile situato in Francia e non produttivo di reddito, non avendo mai compilato il quadro RW, devono ricorrere allo scudo fiscale o la società può essere considerata "soggetto interposto" e pertanto lo scudo non si renderebbe necessario?

Poiché si tratta di una società soggetta al diritto comunitario, è da ritenere preferibile che l'oggetto dello scudo siano le quote della società.

**196 Il terreno non locato non andava indicato in RW**

Una quota di "demain" in Francia con concessione per 99 anni di una quota di terreno con roulotte è da scudere se non affittata ma usata solo per vacanze?

La semplice detenzione di un immobile in Francia non doveva essere indicata nel quadro RW. Quindi, non sono state commesse violazioni da sanare con lo scudo. Ovviamente il bene dovrà essere indicato a partire dal prossimo quadro RW, relativo all'anno 2009.

**197 Nessun obbligo nella dichiarazione 2010**

Ho usufruito dello scudo fiscale a gennaio 2010. Devo compilare il quadro RW del 740 relativo al 2009?

Da una lettura logica della norma di proroga si dovrebbe ricavare che la compilazione del quadro RW relativo al 2009 non è dovuta. Sul punto sono state richieste esplicite conferme all'amministrazione finanziaria ed è da ritenere che prima della scadenza della presentazione del quadro il problema venga chiarito.

**198 L'avviso di garanzia comporta la punibilità**

Un soggetto che ha ricevuto un avviso di garanzia per reati penali tributari (articolo 2, Dlgs 74/2000) può aderire allo scudo fiscale?

In linea generale, l'avvio di un procedimento penale di cui l'interessato ha avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata costituisce una causa ostativa alla non punibilità dei reati tributari coperti dallo scudo fiscale. Nel caso specifico, quindi, considerato che, a seguito delle indagini condotte, al contribuente è già stato notificato un avviso di garanzia, lo scudo è possibile, però esso non potrà comunque escludere la punibilità per il reato previsto dall'articolo 2 del Dlgs 74/2000.

**199 L'imposta si calcola sul valore al 31 dicembre 2008**

Se il valore di un'attività finanziaria aumenta a 200 nel corso del 2009 e alla data del 31 dicembre 2008 risultava essere 180, in caso di disinvestimento e conseguente rimpatrio del controvalore monetario (200) qual è l'importo su cui deve essere calcolata l'imposta sostitutiva relativa allo scudo fiscale?

L'imposta sostitutiva dovuta per aderire allo scudo fiscale risulta applicabile al valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 indicato nella dichiarazione riservata (e, quindi, nell'esempio, 180). Sui redditi realizzati dopo questa data (nell'esempio pari a 20) sono dovute le imposte sui redditi avvalendosi dell'intervento dell'intermediario. Le imposte possono essere determinate col metodo analitico o con il sistema forfetario.

**200 L'operazione si perfeziona con la dichiarazione riservata**

Lo scudo fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta straordinaria da parte del soggetto interessato all'intermediario ovvero con il

10  
4  
11  
17  
18  
19

**I CHIARIMENTI DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE****pagamento da parte dell'intermediario di questa somma all'agenzia delle Entrate?**

La procedura si perfeziona con la presentazione della dichiarazione riservata, che contiene il conferimento dell'incarico all'intermediario di pagare l'imposta e con la messa a disposizione dello stesso delle somme necessarie.

**201****L'iscritto Aire non è tenuto al monitoraggio****Deve fare lo scudo fiscale una persona fisica iscritta all'Aire dal 2004 al 2008 che ha riacquisito la residenza in Italia nel 2009?**

No. I soggetti fiscalmente residenti all'estero non sono soggetti all'obbligo di indicare nel quadro RW di Unico gli investimenti detenuti al di fuori dell'Italia. Nel caso specifico, quindi, in assenza di violazioni commesse in materia di monitoraggio (i soggetti fiscalmente residenti all'estero sono soggetti a tassazione in Italia soltanto in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato) non è necessario aderire allo scudo. Resta fermo l'obbligo di segnalare gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW di Unico, a partire dal periodo d'imposta in cui è stata riacquisita la residenza fiscale in Italia (Unico 2010 per il periodo d'imposta 2009).

**202****Da quest'anno va indicata la casa tedesca a disposizione****Ho acquistato in passato un appartamento in Germania. L'appartamento è sempre stato dichiarato in Germania (con relativo pagamento delle imposte) ma non ha mai prodotto alcun tipo di reddito perché tenuto a disposizione. Devo aderire allo scudo fiscale?**

No. Se l'immobile tedesco non è stato mai stato produttivo di reddito in quanto tenuto a disposizione, nessuna violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale (ex Dl 167/90) è stata commessa. Si ricorda, tuttavia, che, come precisato dall'Agenzia nella circolare 43/E/2009, a partire dal periodo d'imposta 2009, tutti gli investimenti detenuti all'estero dovranno comunque essere indicati nel modulo RW del modello Unico. Pertanto, a partire dal prossimo modello Unico 2010, l'immobile in questione, anche se tenuto a disposizione del contribuente e non locato, dovrà comunque essere indicato nella sezione II del modulo RW.

**203****L'emersione protegge anche il donante****Un contribuente ha ricevuto in donazione delle attività all'estero. È possibile rimpatriare queste attività vedendosi precluso l'accertamento sul mancato versamento dell'imposta sulla donazione? Gli eventuali effetti preclusivi ricadono anche sul donante obbligato in via solidale?**

La risposta è affermativa. Come ribadito dall'Agenzia nella circolare 43/E/2009, l'adesione allo scudo fiscale garantisce la preclusione dagli accertamenti con riferimento anche a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi "a imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. In questo caso, l'attività di accertamento è preclusa anche nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente.

**204****Comunicabili all'intermediario i redditi finanziari del 2010****Un contribuente che ha aderito allo scudo fiscale dopo la riapertura dei termini può comunicare all'intermediario i redditi derivanti dalle attività finanziarie percepiti nell'anno 2010?**

La risposta è affermativa. Come chiarito dall'Agenzia nella circolare 3/E/2010, anche i contribuenti che si avvalgono dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie fruendo dei nuovi termini, hanno la facoltà di comunicare all'intermediario i redditi derivanti da queste attività percepiti dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di emersione delle attività. Pertanto, questa facoltà può essere esercitata anche con riferimento ai redditi percepiti nel 2010. Sui redditi comunicati, l'intermediario dovrà applicare le imposte utilizzando il criterio analitico o il criterio presuntivo previsto dall'articolo 6, Dl 167/1990.

**205****L'esonero da RW vale anche per Unico 2011****Un contribuente che aderisce allo scudo fiscale entro il 30 aprile 2010 è tenuto a compilare il modulo RW nella dichiarazione dei redditi relativa a questa annualità (Unico 2011)?**



**I CHIARIMENTI DEGLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE**

No. I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata sono esonerati dall'obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione nella dichiarazione dei redditi (modulo RW) relativa al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente. Pertanto, con riferimento alla dichiarazione riservata presentata all'intermediario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010, relativamente alle attività rimpatriate e/o regolarizzate non deve essere compilato né il modulo RW riferito alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 né quello relativo alla dichiarazione dei redditi 2010.



**206** **Gli investimenti pre-tassati mantengono l'anonimato**

**Quali sono gli investimenti effettuati con i conti segreti accessi con lo scudo fiscale che permettono di mantenere l'anonimato?**

Per mantenere l'anonimato sugli investimenti effettuati utilizzando i conti segreti, a seguito dell'adesione allo scudo fiscale, è necessario procedere a investimenti che generino proventi soggetti a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva. Viceversa, le altre tipologie di investimento (ad esempio, Oicvm di diritto estero armonizzati, partecipazioni qualificate italiane, partecipazioni qualificate estere se l'emittente è residente) generano redditi che devono essere indicati nel modello di dichiarazione del proprietario persona fisica, il quale è tenuto a liquidare l'imposta perdendo così l'anonimato. Si ricorda che i redditi derivanti da questi investimenti, non essendo assoggettati a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, se vengono accreditati su un conto corrente segreto fanno perdere il regime di riservatezza all'intero conto.



**207** **Le azioni sul conto estero andavano dichiarate**

**Ho 500 azioni di una banca depositate su un dossier in Francia per un controvalore superiore ai 10.000 euro. Non ho mai compilato il quadro RW. Devo fare lo scudo fiscale per dichiararle?**

Se i titoli erano detenuti all'estero, presso un intermediario non residente, in data non successiva al 31 dicembre 2008, l'obbligo di segnalazione nel quadro RW era esistente. Pertanto, ad oggi, è possibile sanare la violazione

usufruendo del nuovo scudo fiscale, rimpatriando o regolarizzando i titoli stessi.



**208** **L'invio del questionario rientra nell'accertamento**

**In presenza di un accertamento in corso da parte delle Entrate, con invio del questionario relativo agli elementi indicativi di capacità contributiva, è possibile avvalersi dello "scudo fiscale"?**

Le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente ha già avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari. Occorre, tuttavia, precisare che la "perdita" degli effetti benefici dello scudo è riferita solo all'anno o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica o sia iniziata un'attività di accertamento. Inoltre, nell'ipotesi di accertamento parziale, gli effetti possono essere opposti qualora per lo stesso anno, l'amministrazione abbia successivamente notificato un ulteriore avviso di accertamento, sempreché gli imponibili accertati siano riconducibili alle somme o alle altre attività costituite all'estero e oggetto di emersione e fino a concorrenza del loro importo.



**209** **Le operazioni vanno concluse entro il 31 dicembre 2010**

**In presenza di cause ostative al completamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione entro il termine del 15 dicembre 2009 dovute a cause di fonte esterna non dipendenti dalla volontà del contribuente, gli effetti dello scudo fiscale si producono dalla data di completamento delle operazioni?**

La risposta è negativa. Come chiarito dalle circolari 49/E/2009 e 50/E/2009, nel caso in esame, gli effetti dello scudo fiscale si producono fin dalla data di pagamento dell'imposta straordinaria da parte del contribuente con riferimento all'importo indicato nella dichiarazione riservata prodotta in via definitiva all'atto della rimozione delle cause ostative. Si ricorda, comunque, che il termine ultimo entro il quale le operazioni devono essere concluse è stato individuato nel 31 dicembre 2010.



## SCUDO FISCALE

Marco Piazza

255

**Si possono sanare le violazioni non comprese nel questionario**

**Un lavoratore per 35 anni è stato dipendente di un'azienda elvetica e iscritto regolarmente all'Aire; da quattro anni è stato licenziato per chiusura dell'azienda, è ritornato in Italia ed è stato cancellato dall'Aire. Il soggetto in questione non ha provveduto a rimpatriare i risparmi del lavoro effettuato all'estero e, ora, gli è stato notificato da parte dell'agenzia delle Entrate il questionario relativo alle disponibilità all'estero: come si deve comportare? Può aderire allo scudo?**

Il soggetto non potrà effettuare le operazioni di regolarizzazione o rimpatrio di cui all'articolo 13-bis del DL 78/2009 relativamente agli investimenti e alle operazioni finanziarie rientranti nel questionario ricevuto; tuttavia, il contribuente potrà aderire allo scudo fiscale per le eventuali violazioni della disciplina del monitoraggio fiscale compiute nei periodi di imposta non compresi e non oggetto di indagine nel questionario ricevuto.

256

**L'immobile estero non locato dovrà essere dichiarato**

**Chi possiede un immobile in Francia deve sempre compilare il quadro RW oppure l'obbligo sorge se l'immobile viene affittato?**

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009, i contribuenti dovranno indicare nel modulo RW, tutti gli investimenti all'estero (compresi gli immobili detenuti in Francia), indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Dal

periodo d'imposta 2009 gli immobili detenuti in Francia devono essere quindi sempre indicati nel modulo RW, sezione II (sempreché il valore complessivo degli investimenti all'estero, compresi gli immobili, e delle attività estere di natura finanziaria al termine del periodo d'imposta risulti superiore a 10.000 euro), siano essi locati o tenuti a disposizione; si ricorda che precedentemente al periodo d'imposta 2009 gli immobili detenuti in Francia dovevano, invece, essere indicati nel modulo RW solamente se oggetto di locazione.

257

**La statua del XVI secolo va indicata nel quadro RW**

**Una persona fisica ha ereditato all'estero una statua del XVI secolo di considerevole valore che non ha mai prodotto redditi e quindi mai indicata nel quadro RW. Con la nuova impostazione del quadro RW dovrà essere indicata per l'anno 2009? Se il proprietario volesse venderla a un museo si ravvisa un reddito tassabile?**

Dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti dovranno indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di altra natura (ad esempio, opere d'arte), indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia e qualunque sia l'origine degli stessi (ad esempio, donazione o successione). Questa interpretazione è stata recepita anche nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico - Persone Fisiche 2010 (relativo al periodo d'imposta 2009). L'isolata cessione di un'opera d'arte ereditata (e non inclusa dall'erede nella sua eventuale sfera d'impresa) non genera redditi imponibili in Italia, in quanto la stessa non comporta l'effettuazione di una molteplicità di operazioni, ma si concretizza nello svolgimento di un unico affare, che in quanto

tale non configura attività di impresa ex articolo 55, Tuir.

**258**

### Tutte le operazioni da concludere entro l'anno

**Entro il 15 dicembre è stata pagata, l'imposta straordinaria per rientro effettivo. Sempre a dicembre è stata fatta richiesta scritta alla banca estera di far rientrare i capitali in Italia. Quali sono gli adempimenti della banca italiana per favorire il rientro dall'estero dei capitali dalla Gran Bretagna?**

Né la disciplina legislativa dello scudo fiscale né la prassi ministeriale prevedono in capo alle banche italiane e agli altri intermediari abilitati per l'effettuazione delle operazioni di emersione specifici adempimenti per favorire il rientro dall'estero dei capitali. Nel caso di specie, il trasferimento dei capitali da parte della banca inglese successivamente al termine del 15 dicembre 2009 non inficia il perfezionamento dell'operazione di emersione/scudo fiscale; è, invece, necessario che entro tale termine il contribuente, oltre ad aver versato l'imposta straordinaria, abbia provveduto ad avviare le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio delle attività detenute all'estero, comunicando alla banca inglese di trasferire i propri capitali presso la banca italiana.

**259**

### Obbligati sia l'usufruttuario che il nudo proprietario

**Nel caso di immobile detenuto all'estero in uno stato che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte dirette, destinato ad uso personale e per il quale vige un usufrutto, l'indicazione nel quadro RW di unico 2010 compete al nudo proprietario o all'usufruttuario?**

Tra gli investimenti all'estero da indicare nella sezione II del quadro RW sono compresi anche i diritti reali sugli immobili; ne deriva che sia il nudo proprietario che l'usufruttuario devono indicare

nella sezione II del quadro RW il valore del rispettivo diritto reale (nuda proprietà, usufrutto), se singolarmente detengono investimenti all'estero (compreso il rispettivo diritto reale) e attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo al termine del periodo di imposta superiore a 10.000 euro.

**260**

### Escluso l'immobile francese pagato meno di 10mila euro

**L'acquisto di un immobile in Francia a uso personale è da indicare sul quadro RW se il valore storico dell'anno di acquisto è inferiore a 10mila euro?**

L'immobile detenuto in Francia e acquistato per un importo inferiore a 10mila euro non deve essere indicato nel modulo RW se al termine del periodo d'imposta il contribuente: non detiene, oltre all'immobile francese, altri investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria; detiene altri investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria il cui valore al termine del periodo di imposta sommato al costo di acquisto dell'immobile francese determina un valore complessivo pari o inferiore a 10mila euro.

**261**

### Le attività rimpatriate non si dichiarano nel 2010

**Un contribuente fa rientrare il denaro depositato su di un conto svizzero entro il 31 dicembre 2009 tramite lo scudo, deve poi dichiararli sul modello RW dal 2010 redditi 2009?**

I contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall'obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente. Nel caso in fattispecie, non ci sarà quindi alcun obbligo di indicare nel modulo RW del modello Unico 2010 (relativo al periodo d'imposta 2009) i capitali oggetto del rimpatrio.